

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1052-A

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE ABIS)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988,
n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica
per l'anno 1988

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro del Tesoro

dal Ministro delle Finanze

dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Nello scorso mese di marzo si giunse, al termine di una tormentata vicenda politica, alla approvazione della legge finanziaria per il 1988. Era chiaro, e lo testimoniano sia il dibattito in Commissione ed in Assemblea che la stessa relazione al disegno di legge (si vedano gli atti Senato n. 470 e n. 471-C), che la situazione politica non consentiva allora l'immediata attuazione di una manovra di forte contenimento del disavanzo dello Stato. Di tale manovra si indicava però l'urgenza, sottolineando che il nuovo Governo avrebbe avuto tra i suoi compiti prioritari l'adozione di un concreto piano di risanamento strutturale della finanza pubblica. All'interno della strategia delineata dal piano avrebbe potuto trovare corretta collocazione un insieme di interventi di correzione, in grado di garantire una riduzione del fabbisogno già nell'anno in corso.

Le informazioni sull'andamento della finanza pubblica hanno, nei mesi successivi, confermato pienamente la fondatezza di tali conclusioni. In particolare risulta confermata la convinzione che solo una piena ripresa di controllo degli andamenti di fondo della finanza pubblica consentirà di indirizzare tutti gli strumenti di politica economica al conseguimento di un tasso di crescita sostenuto in un contesto di stabilità, condizioni queste necessarie per il riassorbimento della disoccupazione ed il superamento degli squilibri territoriali. La prospettiva di un decisivo approfondimento del processo di integrazione economica a livello europeo non può che rafforzare tale conclusione.

Il Governo ha mostrato di volersi muovere lungo due linee tra di loro collegate: quella strategica, con il Documento di programmazione economico-finanziaria, e quella degli interventi immediati con il decreto-legge ora al nostro esame. Le due linee non sono contraddittorie, al contrario esse si integrano: il risanamento della finanza pubblica può compiersi solo gradualmente, ma è necessario

dimostrare, con i fatti, che Parlamento e Governo concordano sull'esigenza di fare partire con immediatezza il processo.

Si giustifica così la scelta di utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza, che consente l'immediata entrata in vigore di un insieme di misure in grado di assicurare una riduzione delle necessità di finanziamento del Tesoro, nell'ordine dei 7.000 miliardi, già nel 1988. Si tratta certo di un intervento non risolutivo, e tuttavia esso riveste una grande importanza perchè dimostra agli operatori che si è in grado di riprendere il controllo degli andamenti di finanza pubblica.

Un sostanziale rigetto della manovra da parte del Parlamento trasmetterebbe agli operatori un segnale di segno opposto, con conseguenze di cui è inutile sottolineare la pericolosità.

La Commissione bilancio si è mossa entro questa linea. Sono state esaminate con cura tutte le proposte di modifica, in particolare le proposte migliorative avanzate dalle Commissioni consultate, mantenendo però come obiettivo prioritario il conseguimento dei positivi effetti finanziari della manovra. Per quanto riguarda l'articolo 1 del decreto-legge, relativo principalmente alla regolazione dei flussi di finanziamento per il completamento dell'opera di ricostruzione (terremoto del 1980-81), la Commissione, dopo un approfondito dibattito e tenendo conto in modo sostanziale del parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, è pervenuta ad una nuova formulazione. Con tale formulazione si elimina il rischio di rallentare l'opera di ricostruzione; nel contempo si introducono elementi di rigore in un ambito più vasto di quello originariamente previsto dal decreto-legge.

Con i primi tre commi del testo proposto dalla Commissione si regolano i trasferimenti di risorse dal bilancio dello Stato alle contabilità speciali intestate ai comuni danneggiati, in modo da evitare la formazione di giacenze

inutilizzate. In ogni caso si prevede (comma 3) la possibilità di prelievi in eccesso rispetto alle disponibilità allo scopo di non bloccare gli interventi. Le disposizioni riguardano tutti gli interventi connessi a calamità naturali, ad eccezione di quelli più recenti.

Il comma 4 modifica la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge n. 219 del 1981, in base alla quale, contestualmente al provvedimento di assegnazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione delle unità immobiliari (concessi con provvedimento del sindaco), viene disposta una apertura di credito presso una azienda di credito. Con la disposizione proposta dalla Commissione si introduce un meccanismo che permette di evitare la formazione di giacenze inutili, e costose per il Tesoro, su tali aperture di credito.

Il comma 5 modifica le quote che il beneficiario può prelevare in relazione all'andamento dei lavori. Attualmente i prelievi non possono eccedere il 25 per cento (dell'intero importo) all'inizio dei lavori, un ulteriore 60 per cento in base agli stati di avanzamento, ed il residuo 15 per cento a lavori ultimati e dopo che ne sia stata accertata la regolare esecuzione. Le nuove misure proposte sono pari al 15 per cento dell'importo complessivo all'inizio dei lavori, ad un ulteriore 80 per cento in base agli stati di avanzamento, al residuo 5 per cento a lavori ultimati. Allo scopo di incentivare gli adempimenti necessari per la definitiva chiusura delle pratiche, l'ultima quota del contributo è riservata per intero (comma 6) al saldo delle spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

Il comma 7 del testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione stabilisce che ulteriori assegnazioni di fondi ai fini del completamento degli interventi per l'edilizia abitativa a Napoli (Titolo VIII della legge n. 219 del 1981) verranno disposte dal Ministro del tesoro in relazione alle effettive esigenze, su richiesta motivata da parte degli uffici competenti.

Il comma 8 relativo alla definizione da parte del CIPE di un «programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della legge n. 219 del 1981», riformula il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge. Particolare rilievo viene dato al ruolo del Ministro per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed alla esigenza di coordinamento con gli interventi previsti dalla legge organica sul Mezzogiorno e dalla legislazione ordinaria.

Il comma 9 (proposto dalla Commissione) in analogia a quanto disposto per gli interventi di ricostruzione, limita al 15 per cento del prezzo contrattuale l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere concesse per i lavori pubblici da eseguire per conto dello Stato e di tutti gli altri enti del settore pubblico.

Infine, gli ultimi tre commi del testo proposto dalla Commissione vietano sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle somme stanziare per finalità di ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali, salvo che i crediti derivino da opere rientranti tra gli interventi di ricostruzione.

L'articolo 2 del decreto-legge, autorizzando il Ministro del tesoro a contrarre mutui con il CREDIOP per un ammontare pari alle rate di ammortamento in scadenza, per mutui contratti con il medesimo istituto, permette di ridurre la richiesta diretta al mercato di finanziamento da parte del Tesoro. La Commissione propone una limitata modifica. L'esenzione tributaria, che il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge estende agli interessi sui titoli emessi all'estero da tutti gli istituti di credito speciale, viene limitata alle emissioni all'estero effettuate dal CREDIOP in relazione al rinnovo dei mutui in scadenza, autorizzato dai commi precedenti.

L'articolo 3 del decreto-legge riguarda il riordinamento delle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile. La questione, già dibattuta in sede di «finanziaria», è stata oggetto di un esame approfondito al termine del quale la Commissione ha accolto un nuovo testo interamente sostitutivo dell'articolo. La nuova formulazione, che recepisce in larga misura le indicazioni delle commissioni consultate, intende contemperare le legittime aspettative delle categorie interessate con l'esigenza di assegnare i benefici alle persone che si trovano effettivamente nelle condizioni previste dalla vigente legislazione.

Viene quindi accolto il principio che le domande debbano essere esaminate da apposite strutture; a questo fine le commissioni mediche per le pensioni di guerra, già operan-

ti, vengono rafforzate (ricorrendo anche a medici civili) e se ne prevede una più ampia distribuzione territoriale (almeno una per provincia). Le commissioni potranno avvalersi, per gli accertamenti sanitari, delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le pratiche verranno definite dalle competenti prefetture, essendo l'intervento del Ministro dell'interno limitato al caso di ricorso. Contro le decisioni del Ministro è prevista la tutela giurisdizionale dinnanzi al giudice ordinario.

Le nuove domande dovranno essere presentate alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile competenti, e seguiranno la nuova procedura. Tuttavia, allo scopo di evitare ritardi nel passaggio dalla vecchia alla nuova procedura, gli organi competenti, in base alle disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore del decreto-legge, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino al 15 settembre 1988; solo a quella data le domande non ancora definite saranno trasmesse alle commissioni mediche.

Connesso all'articolo 3 del decreto-legge è l'articolo che la Commissione propone di inserire nella legge di conversione. Si tratta di una norma di delega che consente al Governo la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge n. 118 del 1971 (recante nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

L'articolo 4 del decreto-legge, al quale la Commissione non propone modifiche, aumenta il contributo a carico dei datori di lavoro, relativo ai pensionamenti anticipati. Con tale aumento si giunge a coprire con i contributi circa l'ottanta per cento del costo dei pensionamenti anticipati.

L'articolo 5 del decreto-legge introduce una modifica dell'attuale disciplina dei contratti di formazione lavoro. Lo sgravio contributivo viene mantenuto al livello attuale per le imprese meridionali, per quelle artigiane e per quelle del Centro-Nord che aderiscono agli *standards* formativi (non previsti in precedenza) stabiliti dalle regioni. Per tutte le altre imprese lo sgravio viene dimezzato. Su tale materia la Commissione bilancio ha ritenuto opportuno limitare l'intervento allo stretto indispensabile, allo scopo di non pregiudicare

la revisione dell'intero meccanismo agevolativo attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato.

Si propone quindi di emendare l'articolo 5, in modo da intervenire solo sulla misura dell'agevolazione (dimezzata, salvo che per le imprese meridionali), lasciando il riordinamento complessivo della materia all'auspicato organico intervento legislativo.

I rimanenti quattro articoli del decreto-legge riguardano la materia fiscale.

L'articolo 6 aumenta (per gli anni 1988, 1989 e 1990) la misura del versamento d'acconto IRPEF e ILOR (persone fisiche) dal 92 per cento al 95 per cento; gli analoghi versamenti a carico delle persone giuridiche sono già stati aumentati (al 98 per cento) dall'ultima legge finanziaria.

L'articolo 7 anticipa, per i contribuenti che effettuano versamenti mensili (e cioè quelli con volume di affari superiore a 480 milioni), di circa due settimane i termini dei versamenti IVA.

L'articolo 8 aumenta la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, e quella dovuta annualmente.

L'articolo 9, infine, aumenta l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica. L'aumento è commisurato alla riduzione del sovrapprezzo termico derivante dalla riduzione del costo del combustibile, in modo da evitare una crescita del prezzo per gli utenti.

Su tutto l'intervento in materia tributaria la Commissione finanze e tesoro nel parere, pubblicato nella presente relazione su richiesta della stessa Commissione, ai sensi dell'articolo 40, sesto comma, del Regolamento del Senato, ha compiuto una approfondita riflessione ed ha segnalato l'opportunità di alcune modifiche, in particolare in relazione all'articolo 7 (versamenti IVA). La Commissione bilancio ha tuttavia ritenuto opportuno limitare l'intervento del decreto-legge in campo tributario alla modifica di aliquote o di termini, in coerenza con le finalità del provvedimento di urgenza esposte in apertura della presente relazione, soprattutto allo scopo di non pregiudicare interventi organici di revisione delle diverse normative.

In questo spirito la Commissione bilancio si limita a proporre due modifiche.

La prima tende ad aggiungere un comma all'articolo 6; con tale disposizione si rimedierebbe alle disparità di trattamento derivanti dalla formulazione dell'articolo 4, comma 3-ter del decreto-legge n. 70 del 1988, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, relativo al recepimento del principio di riduzione di imponibile, stabilito, per le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986.

Peraltro, l'esigenza di un intervento in questo senso (non effettuato in sede di conversione del decreto-legge n. 70 allo scopo di evitare la decadenza del provvedimento) venne consegnata dal Senato ad un ordine del giorno proposto dalla Commissione competente ed approvato dall'Assemblea, con il parere

favorevole del Governo (seduta del 12 maggio 1988).

L'altra modifica proposta dalla Commissione tende ad aggiungere un comma all'articolo 8, con il quale si eliminerebbe l'obbligo del versamento della tassa annuale per le società fallite o ammesse alla procedura di concordato preventivo, e per quelle comunque poste in liquidazione.

In conclusione, la necessità - richiamata in apertura della relazione - di un immediato intervento di riduzione del fabbisogno rende opportuna la conversione del decreto-legge n. 173 del 1988, con le modifiche che la Commissione ha ritenuto, in molti aspetti con il contributo di tutte le parti politiche, di proporre all'Assemblea.

ABIS, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ELIA)

9 giugno 1988

La Commissione esaminato il disegno di legge in titolo, a maggioranza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

1) Le nuove Commissioni, in ragione di almeno una per provincia dovranno essere costituite entro il 31 dicembre 1988;

2) le attuali Commissioni resteranno in funzione solo per l'esame delle domande di coloro che dichiarano o abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti per fruire dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, oppure dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni;

3) le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno essere trattenute presso le USL competenti per la prosecuzione dell'attività delle attuali Commissioni;

4) le nuove domande dovranno essere inviate direttamente alle nuove Commissioni senza il tramite del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra;

5) dovrà essere assicurata comunque, nelle more del nuovo ordinamento, la tutela del diritto al riconoscimento della invalidità.

PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: DE CINQUE)

9 giugno 1988

La Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo con le seguenti osservazioni.

Si condividono pienamente e senza riserve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, e quelle di cui all'articolo 6. In relazione a tale ultimo articolo, i senatori del Gruppo comunista hanno proposto di verificare l'opportunità di una diversa cadenza degli acconti, da collocarsi il primo nel mese di febbraio ed il secondo nel mese di settembre, ciascuno per un importo pari ai cinque dodicesimi dell'imposta dovuta nell'anno precedente; in tal modo si otterrebbe una maggiore equità tributaria tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, senza tuttavia provocare un minor gettito per l'Erario.

Per quanto riguarda l'articolo 7, pur comprendendo le necessità finanziarie che motivano la proposta di anticipare al 22 del primo mese successivo a quello imponibile il versamento mensile dell'IVA, si è osservato, da parte della totalità dei senatori, la inopportunità di tale anticipo, da cui deriverà notevole disagio alle aziende ed ai contribuenti che usano sistemi automatizzati di contabilità, che si vedrebbero così costretti a modificare i programmi di lavorazione con conseguenti, gravosi oneri.

Da parte del relatore, con l'adesione dei senatori della maggioranza e l'astensione di quelli del Gruppo comunista, si è avanzata una proposta alternativa che lascia immutati gli obiettivi di maggior gettito prefissi dal Governo, senza interferire con l'attuale organizzazione degli uffici finanziari e degli organi di riscossione e senza diversificare gli attuali

termini di versamento tra soggetti mensili e trimestrali. Tale proposta consiste nel lasciare immutato l'attuale termine di versamento mensile dell'IVA (il giorno 5 del secondo mese successivo) con obbligo però di raddoppiare il versamento in ciascun mese; il raddoppio sarebbe a titolo di acconto del versamento da effettuarsi per il mese successivo, dal quale verrebbe poi stornato. In pratica gli interessati dovrebbero sopportare un contenuto onere in termini finanziari per il versamento anticipato in ciascun mese a titolo di acconto. Tale onere, comunque implicito anche nella misura governativa, si tradurrebbe in un vantaggio ben più consistente per l'Erario, in considerazione del numero dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda l'articolo 8, pur manifestando perplessità in ordine all'aumento proposto della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per quella annuale, la Commissione ha ritenuto che appare difficile non condividere la proposta del Governo, in considerazione delle esigenze finanziarie che essa sottende. Ove non si ritenga di addivenire ad una sia pur contenuta riduzione dell'importo di detta tassa, si suggerisce lo spostamento al 30 luglio del versamento della integrazione per l'anno corrente, nonchè l'opportunità di riproporre una norma agevolativa per lo scioglimento delle società, sulla falsariga di quella già contenuta nell'articolo 3, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, allo scopo di favorire l'eliminazione delle cosiddette società di comodo. Si suggerisce, altresì, l'opportunità di disporre l'esonero dell'indicazione, nelle deleghe di pagamento IVA, di alcuni dati utili ai soli fini previdenzia-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

li. Si è anche ritenuto di suggerire, a chiarimento di controversie insorte, che venga disposto l'esonero dal pagamento di detta tassa di tutte le società sottoposte a procedura concorsuale, per evidenti ragioni di equità, in pendenza di una procedura che spesso porta alla loro estinzione.

Nessuna osservazione è stata infine formulata in ordine all'articolo 9 che modifica l'aliquota dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica.

In conclusione, la Commissione, pur apprezzando lo sforzo del Governo di contenere il disavanzo pubblico sia con una riduzione delle spese che con un aumento delle entrate, sottolinea l'opportunità di una maggiore organicità della manovra fiscale, evitando inutili e dannosi allarmismi ed agendo per la riduzione delle aree di evasione, senza tuttavia introdurre nuove imposte o maggiorare quelle esistenti. Dissentono dal contenuto del provvedimento i senatori del Gruppo comunista.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. ...

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacità lavorativa;

b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità della minorazione e delle malattie;

c) una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

2. Il Ministro della sanità, entro 2 mesi dalla emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate.

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 sulle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato a favore dei comuni sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilità speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.

2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilità speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.

3. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.

4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 della citata legge n. 219 del 1981, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.

5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ha luogo:

a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;

b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento,

corredati da copia autentica delle prescritte fatture;

c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 e successive modificazioni; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuità degli interventi.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno finanziario.

9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle Regioni degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, è fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei

lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi.

10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle Amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle leggi anzidette.

11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa né determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.

12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Art. 2.

Al comma 4, prima delle parole: «Agli interessi», inserire le seguenti altre: «Per le finalità di cui ai commi 1 e 2,»; sostituire le parole: «degli istituti di credito speciale» con le altre: «del CREDIOP, emessi in relazione alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3,».

Art. 3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, devono essere presentate alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, come dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto saranno denominate le Commissioni di cui

all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Le Commissioni mediche esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le Commissioni mediche, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita, con gli allegati, alla competente Prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Gli organi esistenti in base alle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare i rispettivi compiti fino alla data del 15 settembre 1988, dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso tali organi alla predetta data sono trasmesse, a cura degli organi stessi, alle Commissioni mediche di cui al comma 1, territorialmente competenti.

3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegno o indennità previsti dal comma 1 è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della Commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

4. La Commissione medica superiore e d'invalidità civile e le Commissioni mediche periferiche di guerra e d'invalidità civile, di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni sono di volta in volta integrate con un componente e con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, della Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, della Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente previsto in duecentoventi unità per le Commissioni mediche e in centodieci unità per la Commissione medica superiore di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti ulteriori Commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una Commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle Commissioni mediche periferiche e della Commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Restano in vigore le disposizioni della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni e della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

8. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione

delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti dalle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

Art. 6.

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, dopo le parole "All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico" sono aggiunte le parole: "con effetto dal 17 luglio 1986,"».

Art. 8.

Aggiungere il seguente comma:

«2. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta per le società dichiarate fallite, per le società ammesse alla procedura di concordato preventivo e per le società delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società poste in liquidazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione».

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1988.

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali)

1. I prelevamenti che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, le regioni, i comuni e gli altri enti locali interessati possono effettuare nell'anno 1988, rispettivamente, dai conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato o dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, non possono superare gli importi allo stesso titolo prelevati nell'anno 1987. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti disposti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non possono superare l'importo di quelli allo stesso titolo disposti per l'anno 1987. Le erogazioni di fondi ai beneficiari degli interventi possono essere disposte solo dopo la dimostrazione del completo utilizzo degli acconti già eventualmente corrisposti. Il limite di cui al presente comma può comunque essere superato, su autorizzazione del Ministro del tesoro, da accordarsi sulla base di motivata richiesta, al fine di non compromettere la continuità dei lavori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere concesse anticipazioni, da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, avvalendosi anche dei dati predisposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quadro degli elementi richiesti dall'articolo 17, comma 49, della legge 11 marzo 1988, n. 67, accerta lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e definisce il programma degli interventi residuali, individuando il relativo fabbisogno finanziario, da stabilire sulla base di parametri diretti a consentire la razionalizzazione della spesa ed il contenimento dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2.

(ContraZIONE di mutui con il CREDIOP)

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) di importo pari alle rate di ammortamento dei mutui, già contratti con il Consorzio stesso, in scadenza successivamente alla data del 31 dicembre 1987. Per la relativa provvista il predetto Consorzio potrà emettere obbligazioni all'interno e all'estero, in lire o in valuta.

2. Tale autorizzazione si estende alle rate di ammortamento, in scadenza successivamente alla data di cui al comma 1, dei finanziamenti concessi dal CREDIOP ad aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ed all'ente Ferrovie dello Stato, ai cui oneri di ammortamento concorra, direttamente o indirettamente, il Ministero del tesoro.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 sono contratti nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed il CREDIOP e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

4. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli degli istituti di credito speciale si applicano le disposizioni dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Articolo 3.

(Criteri per il riconoscimento dell'invalidità civile)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla riforma della normativa sulla invalidità civile, le domande per ottenere la

pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e successive modificazioni, devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture e non ancora definite alla data predetta sono trasmesse a cura delle amministrazioni suddette alle commissioni mediche di cui al comma 4 territorialmente competenti.

2. Le domande di cui al comma 1 sono definite con la procedura di cui agli articoli 101, 105, 106, 108, 111, 121, 122, 123 e 124 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come risultano modificati od integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, fermi restando il diverso fondamento e la diversa natura giuridica delle pensioni di guerra rispetto ai trattamenti di invalidità civile.

3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegno o di indennità previsti dal comma 1 è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero del tesoro, che provvede sentito il comitato di liquidazione di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

4. Il comitato di liquidazione, le commissioni mediche e la commissione medica superiore, di cui agli articoli 102, 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono integrati, rispettivamente, con un componente e con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, della Unione italiana dei ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali. L'attuale denominazione delle commissioni mediche per le pensioni di guerra è integrata con l'aggiunta delle parole: «e d'invalidità civile».

5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente previsto in duecentoventi unità per le commissioni mediche e in centodieci unità per la commissione medica superiore, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, in aggiunta a quelle esistenti ed al fine di pervenire ad una distribuzione territoriale a livello provinciale, ulteriori commissioni mediche periferiche con decreto del Ministro del tesoro, il quale ne determina la sede. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al

predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Alle pensioni, assegni od indennità di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 80 e 81, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto compatibili con le norme del presente decreto. Si applicano inoltre gli articoli 11 e 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

7. Restano in vigore le disposizioni della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto.

8. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro un triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 7 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con le modalità di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, richiamato nel comma 2, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

Articolo 4.

(Contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato)

1. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, è fissato nella misura dello 0,60 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 si applica anche alle aziende commerciali per il cui personale è prevista la facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Articolo 5.

(Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti da imprese artigiane e da quelle ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. L'agevolazione suddetta trova altresì applicazione nei confronti dei contratti di formazione che verranno stipulati da imprese non artigiane nel restante territorio nazionale, purchè conformi agli *standards* formativi determinati dalla regione con riferimento alla durata

rapportata alla qualificazione da conseguire, alle ore teoriche di formazione, alla gestione dell'attività formativa anche tramite convenzione, alla certificazione pubblica, sentita la commissione regionale per l'impiego.

2. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento.

Articolo 6.

(Modifiche della misura del versamento di acconto)

1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. È altresì elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Articolo 7.

(Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA)

1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.

Articolo 8.

(Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale)

1. La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di

lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.

Articolo 9.

(Modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica)

1. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981, n. 160, sono stabilite, per ogni chilowattora di energia impiegata, nelle seguenti misure:

- a) lire 4,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
- b) lire 4,10 fino a 200 mila chilowattora di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2. Le aliquote stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

3. Continuano ad applicarsi le aliquote vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i consumi di energia elettrica che, per effetto del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3 del 27 gennaio 1988, sono esonerati dalla applicazione del sovrapprezzo termico.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1988.

COSSIGA

DE MITA - AMATO - COLOMBO - FANFANI
- FORMICA - DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI